



QUADRO SANZIONATORIO NORMATIVA TITOLI ABILITANTI A SVOLGERE MANSIONI/ATTIVITA' DI ACCONCIATORE O ESTETISTA IN VENETO

Legge Regione Veneto 23/10/2009, n 28. Disciplina attività di acconciatore

Art. 7

Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00:
 - a. chi esercita l'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore;
 - b. chi esercita l'attività senza la presentazione della dichiarazione di inizio attività.
 2. E' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00:
 - a. chi esercita l'attività in forma ambulante o di posteggio;
 - b. chi non osserva la disciplina degli orari e dell'apertura e chiusura dell'attività.
 3. E' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00:
 - a. chi omette di esporre copia della dichiarazione di inizio attività nel locale destinato all'attività;
 - b. chi omette di esporre le tariffe professionali ed il cartello degli orari.
 4. Per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento comunale di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.000,00.
 5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.
- Il comune introita i relativi proventi.

Legge 174/2005 Disciplina dell'Attività di acconciatore

Art. 5. Sanzioni

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Legge 1/1990 Disciplina attività di estetista

art. 12

Nei confronti di coloro che esercitino l'attività di estetista senza i requisiti professionali previsti dalla legge sarà inflitta, dall'autorità regionale competente, la sanzione amministrativa da **516,00 a 2.582,00 euro**, con le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Nei confronti di chi eserciti l'attività di estetista senza la prescritta autorizzazione comunale sarà inflitta, con le stesse procedure, la sanzione amministrativa da **516,00 a 1.032,00 euro**. La vigilanza sulla osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 1/1990 viene esercitata dalle Aziende Sanitarie Locali, dalla Commissione provinciale per l'artigianato e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento (Vigili urbani, Carabinieri, ecc.).